

Criteria per l'individuazione del titolare effettivo nelle società di capitali

1 PREMESSA

Per i clienti diversi dalle persone fisiche, ai sensi dell'art. 20 co. 1 del DLgs. 231/2007, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche alle quali è attribuibile la proprietà, diretta o indiretta, o il controllo. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali¹:

- costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Ai sensi del successivo comma 3 del medesimo articolo, qualora l'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

In via residuale, secondo il comma 5, qualora l'applicazione dei suddetti criteri non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.

– **Linee guida del CNDCEC, Assonime e CNN**

Indicazioni sull'individuazione del titolare effettivo sono contenute nei seguenti documenti di prassi:

- “Linee Guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del DLgs. 231/2007”, del 22.5.2019, pubblicate dal CNDCEC (si seguito “Linee Guida CNDCEC”)²;
- caso Assonime 1/2023 del 30.1.2023 (di seguito “caso Assonime”);
- studio del Consiglio Nazionale del Notariato 1-2023/B “La ricerca del titolare effettivo”, febbraio 2023.

2 APPLICAZIONE DEI CRITERI CON MODALITÀ SCALARE

Come precisato nelle Linee Guida CNDCEC, il titolare effettivo deve essere individuato in ogni caso e le modalità con cui si deve provvedere alla sua individuazione risultano *“scalari, e non alternative nel senso che si dovrà iniziare utilizzando i criteri di cui al comma 2, dell'art. 20 (proprietà o titolarità diretta o indiretta di partecipazioni superiori al 25% delle partecipazioni in capo ad una o più persone fisiche), per poi passare a quelli del comma 3 (controllo o influenza dominante dei voti in assemblea) e se non si riesce ad individuare il titolare effettivo con nessuna delle modalità dianzi evidenziate si dovrà procedere con le regole di cui al comma 5 (persone fisiche dotate dei poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica)”*.

Allo stesso modo, secondo Assonime, il titolare effettivo, nelle società di capitali, deve essere sempre identificato in una persona fisica o anche in più persone fisiche seguendo i criteri previsti dall'art. 20 del DLgs. 231/2007, rispettando necessariamente l'ordine gerarchico dei criteri previsto da tale norma. Pertanto, *“si parte dalla verifica se vi sia una situazione di proprietà rilevante (diretta o indiretta) da parte di una o più persone fisiche; in caso di risposta positiva, la persona fisica o le persone fisiche individuate sono qualificate come*

¹ Cfr. art. 20 co. 2 del DLgs. 231/2007.

² In particolare, esempi di identificazione del titolare effettivo sono riportati alle p. 37 ss. del documento. Il 9.3.2021 il CNDCEC ha pubblicato un aggiornamento delle Linee Guida, rimasto ad oggi in bozza.

titolare effettivo; nel caso in cui invece non si riscontra una situazione di proprietà, si passa a verificare se vi siano una persona fisica o più persone fisiche controllanti; qualora non si realizzi neppure tale condizione, il titolare effettivo si identifica nella persona fisica o nelle persone fisiche ai quali spettano poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società”.

La natura residuale dell'ultimo criterio (che identifica il titolare effettivo nel soggetto al quale spetta il potere di gestione quotidiana della società e che ne risponde) risulta chiara dall'obbligo previsto dall'art. 20 co. 6 del DLgs. 231/2007 di mantenere evidenza delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo applicando i criteri relativi al controllo o alla proprietà³.

3 CRITERIO DELLA PROPRIETÀ DIRETTA O INDIRETTA

Come sopra ricordato, il primo criterio da adottare per verificare la titolarità effettiva di una società di capitali è quello della proprietà che può essere diretta quando una persona fisica o più persone fisiche siano titolari di una partecipazione diretta al capitale sociale per una percentuale superiore al 25% o indiretta nel caso in cui la partecipazione al capitale sociale superiore al 25% avvenga attraverso società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

In tale ambito, qualora più soggetti persone fisiche dovessero detenere oltre il 25% delle quote, tutti saranno titolari effettivi anche qualora un solo soggetto detenga la maggioranza assoluta⁴.

Nel valutare il superamento del 25% della proprietà si deve tener conto anche della proprietà indiretta, in cui la partecipazione al capitale sociale superiore al 25% del cliente avviene attraverso società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

3.1 CONSIDERAZIONI RIPORTATE NEL CASO ASSONIME

Come evidenziato nel caso Assonime, l'individuazione del titolare effettivo attraverso la proprietà indiretta, continua a rappresentare uno dei temi più dibattuti tra gli addetti ai lavori e che ha portato alla definizione di tre criteri interpretativi per il calcolo della soglia del 25%, a seconda che si tenga in considerazione:

- il capitale del cliente, risalendo nella catena partecipativa in base al criterio del controllo;
- il capitale del cliente attraverso l'applicazione del c.d. criterio del moltiplicatore;
- il capitale sociale del cliente e di qualsiasi entità lungo la catena partecipativa.

Per meglio evidenziare i diversi risultati a cui portano i diversi criteri, nel documento viene considerato il caso di una società cliente Alfa, partecipata dalla società Beta per il 30% e dalla società Gamma per il restante 70%. Si ipotizza, inoltre, che Beta sia partecipata da tre persone fisiche (P1, P2 e P3) con una partecipazione, rispettivamente, pari al 53%, 26% e 21%, e Gamma da altre due persone fisiche (P4 e P5), con quote pari al 70% e al 30%.

Con il primo criterio si deve procedere all'identificazione della persona fisica o delle persone fisiche che hanno il controllo delle società Beta e Gamma, che coincidono con P1 e P4.

³ Come evidenziato nel documento Assonime, in questo senso si è espressa anche l'Autorità bancaria europea (“EBA”), negli orientamenti 1.3.2021, secondo cui questo criterio di identificazione dovrebbe essere utilizzato solo se:

- le imprese hanno esaurito tutti i possibili mezzi per identificare la persona fisica che in ultima istanza possiede o controlla il cliente;
- la loro incapacità di identificare la persona fisica che in ultima istanza possiede o controlla il cliente non dà adito a sospetti di riciclaggio;
- ritengono plausibile il motivo addotto dal cliente sul motivo dell'impossibilità di identificare la persona fisica che in ultima istanza possiede o controlla il cliente.

⁴ Cfr. Linee Guida CNDCEC. Nel caso Assonime si porta l'esempio di una società con tre soci con partecipazioni al capitale sociale rispettivamente pari al 33%, 33% e 34%.

Qualora invece la partecipazione delle persone fisiche sia pari o inferiore al 25%, si dovrebbe ritenere che non si rientri nella casistica della titolarità attraverso la proprietà. Si pensi ad esempio al caso in cui quattro soci persone fisiche partecipino al capitale di una società ciascuno nella misura del 25%.

Applicando, invece, il secondo criterio, la quota di partecipazione indiretta si ottiene con la moltiplicazione delle partecipazioni detenute lungo la catena partecipativa. In tal caso, verrebbe indicato quale titolare effettivo la persona fisica P4, essendo l'unica ad avere una partecipazione superiore al 25% ($70\% \times 70\% = 49\%$).

Con la terza soluzione, infine, si valuta la partecipazione del 25% al capitale della società cliente per poi risalire la catena al fine dell'identificazione di tutte le persone fisiche che detengono più del 25% del capitale sociale di qualsiasi entità che detenga a sua volta una partecipazione superiore al 25%. Sulla base dell'esempio sopra riportato, sarebbero identificate come titolari effettivi le persone fisiche che partecipano nella società Beta con la quota del 26% e del 53% (P1 e P2) e le persone fisiche che partecipano nella società Gamma con la quota del 70% e del 30% (P4 e P5).

Nel documento si osserva come, nonostante dal tenore letterale della norma sembrerebbe che la soglia superiore al 25% debba essere considerata in relazione al capitale del cliente e, pertanto, la risalita nella catena partecipativa potrebbe essere interpretata sulla base di un rapporto di controllo di cui all'art. 2359 c.c., la questione interpretativa appare ancora non risolta dal momento che *"nella prassi, adottata da parte degli intermediari obbligati ad effettuare l'adeguata verifica del titolare effettivo, si registra ancora un orientamento incline a considerare la soglia partecipativa del 25% in relazione al capitale sociale del cliente e di qualsiasi entità lungo la catena partecipativa"*.

Tale criterio, peraltro, risulta essere quello scelto nella Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, in cui viene esplicitato (nel considerando n. 65) che il controllo attraverso una partecipazione superiore al 25% *"dovrebbe essere valutato a ogni livello di proprietà, il che significa che tale soglia dovrebbe applicarsi a ogni legame nell'assetto proprietario e che ogni legame nell'assetto proprietario e la combinazione di tali legami dovrebbero essere adeguatamente esaminati"*. Detta proposta, pur non definitiva, attesta un indirizzo preciso da parte delle Autorità europee e, di conseguenza, l'Associazione ne consiglia, in via prudenziale, l'applicazione.

3.2 CONSIDERAZIONI RIPORTATE NELLE LINEE GUIDA DEL CNDCEC (BOZZA DEL MARZO 2021)

Nell'aggiornamento delle Linee Guida del marzo 2021 (tuttora in bozza), il CNDCEC sottolinea come, fino al 4.7.2017, data di entrata in vigore del DLgs. 90/2017, le Autorità di vigilanza avevano indicato, quale metodo preferibile, quello in virtù del quale la ricerca del titolare effettivo deve riguardare tutti quei soggetti che, a qualsiasi livello di proprietà, detengono una partecipazione superiore al 25%.

La formulazione dell'art. 20 del DLgs. 231/2007, in vigore dal 4.7.2017, sembra peraltro giustificare, quale modalità esecutiva dell'obbligo, anche l'identificazione delle sole persone fisiche che possiedono una percentuale superiore al 25% del capitale sociale della società cliente.

In attesa di ulteriori indicazioni da parte del legislatore e/o delle Autorità di vigilanza, anche secondo il Consiglio nazionale, in via cautelativa, appare preferibile procedere applicando il criterio della percentuale superiore al 25% a tutti i livelli di proprietà⁵.

4 CASISTICHE DI APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELLA PROPRIETÀ

Di seguito si illustrano le casistiche di applicazione del criterio della proprietà esaminate nei richiamati documenti di prassi.

| Fattispecie | Indicazioni di prassi |
|---------------------------------|---|
| Cumulo delle quote di proprietà | Assonime sottolinea come, ai fini del calcolo della soglia di proprietà rilevante, le partecipazioni spettanti a titolo di proprietà, diretta e indiretta, debbano essere |

⁵ Di diverso avviso è il Consiglio nazionale del Notariato che, nello studio 1-2023/B, evidenzia come sia preferibile un criterio c.d. *"top down"*, basato, in pratica, sul moltiplicatore delle quote di partecipazione (cfr. De Angelis L. *"Titolare effettivo con il 25%"*, *Italia Oggi*, 22.2.2023, p. 29).

| Fattispecie | Indicazioni di prassi |
|---|--|
| | <p>considerate cumulativamente, ovvero sommando la proprietà diretta e quella indiretta spettante alla medesima persona fisica. Ad esempio, sarà da considerare titolare effettivo la persona fisica che sia titolare di una partecipazione diretta del 20% e di una partecipazione indiretta del 10% attraverso una società fiduciaria.</p> |
| Società partecipata attraverso fiduciaria | <p>Nelle Linee Guida CNDCEC si ipotizza che una società italiana sia partecipata da una fiduciaria che gestisce una partecipazione del 50% per conto di un cliente persona fisica. Gli altri soci sono 5 persone fisiche che detengono il 10% cadauno della società. La fiduciaria è tenuta a rivelare al soggetto obbligato i dati che consentano allo stesso di conoscere il socio persona fisica (fiduciante) proprietario reale della partecipazione e quindi titolare effettivo.</p> |
| Pegno e usufrutto su quote o azioni | <p><i>Voto e utili spettanti all'usufruttuario</i></p> <p>Nelle Linee Guida CNDCEC si prospetta la soluzione di considerare titolare effettivo sia il nudo proprietario quanto l'usufruttuario. Secondo Assonime <i>"questa impostazione si fonda sull'idea di attribuire rilievo, in modo cumulativo, tanto a un criterio formale, per cui il proprietario della partecipazione è sempre il socio, quanto a un criterio sostanziale, secondo cui si dovrebbe avere attenzione alla persona fisica che esercita i principali diritti sociali"</i>. Una seconda soluzione potrebbe essere, invece, quella di considerare titolare effettivo solo l'usufruttuario in quanto legittimato ad esercitare i principali diritti sociali in cui si articola la partecipazione sociale. Secondo l'Associazione tale interpretazione dovrebbe essere la preferibile nei casi in cui l'usufruttuario sia legittimato ad esercitare il diritto agli utili e il diritto di voto. Viene, peraltro, evidenziato come risulti diffusa la prassi, da parte degli intermediari obbligati ad effettuare l'adeguata verifica del titolare effettivo, di attestarsi sull'interpretazione più prudente secondo cui si considera titolare effettivo tanto il nudo proprietario quanto l'usufruttuario. In assenza di un chiarimento ufficiale, secondo Assonime appare opportuno adeguarsi a quest'ultima interpretazione.</p> <p><i>Diritto di voto spettante al nudo proprietario</i></p> <p>In tale circostanza, le principali posizioni attive derivanti dalla partecipazione spettano tanto al nudo proprietario (il voto) quanto all'usufruttuario (l'utile) e, pertanto, entrambi possono essere considerati beneficiari sostanziali dell'operazione e sono da qualificare titolari effettivi.</p> |
| Categorie speciali di azioni | <p>Nel caso Assonime viene poi affrontato il caso in cui a livello statutario vengano create categorie speciali di azioni senza diritto di voto (o con diritto di voto limitato) o con voto plurimo relativi all'assemblea di nomina degli amministratori. In tale situazione, secondo Assonime, ponendo a fondamento della soluzione l'individuazione di come siano ripartite le principali posizioni attive che connotano la partecipazione sociale, si dovrebbero considerare titolari effettivi tanto i soci che superano il 25% del capitale in quanto titolari di un corrispondente diritto agli utili quanto i soci che, pur non superando tale quota di partecipazione, dispongono di diritti di voto nell'assemblea di nomina degli amministratori in misura superiore al 25% del totale dei diritti di voto.</p> |
| Srl con diritti particolari ai soci | <p>Nelle Linee Guida CNDCEC viene prospettato il caso di una srl la cui proprietà delle quote sia suddivisa tra quattro persone fisiche dove i soci A, B e C detengono ognuno il 30% mentre il socio D detiene il 10%.</p> <p>Inoltre, affinché il socio D, considerato strategico, acquisisse il 10% delle quote, i soci A, B e C hanno acconsentito ad attribuire allo stesso il 30% degli utili della società a</p> |

| Fattispecie | Indicazioni di prassi |
|--|---|
| <i>segue</i> | <p>titolo di diritto particolare ex art. 2468 co. 3 c.c., mentre il restante 70% degli utili viene equamente distribuito fra i 3 soci al 30%.</p> <p>Nel documento si evidenzia come in questi casi, si debba ritenere che siano titolari effettivi tutti i soci, equiparandosi l'interesse agli utili (per oltre il 25%) alla detenzione delle quote partecipative (per oltre il 25%).</p> |
| Srl con diritti diversi ai soci | <p>Un ulteriore esempio presentato nelle Linee Guida CNDCEC riguarda una srl con 5 soci persone fisiche che hanno suddiviso il capitale sociale come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il socio A detiene il 30% di quote senza diritto di voto; • il socio B detiene il 10% di quote con voto ordinario, ma prive del diritto di opzione in caso di aumento di capitale; • il socio C detiene il 30% delle quote, con voto dimezzato; • il socio D detiene il 15%, con voto doppio limitato alle delibere in assemblea straordinaria di fusione e scissione, trasformazione, aumenti di capitale e liquidazione; • il socio E detiene il 15% delle quote con diritto di voto triplo valido nelle assemblee ordinarie. <p>In questo caso nel documento vengono individuati come titolari effettivi della società il socio A e il socio C, in quanto possiedono oltre il 25% della proprietà diretta del capitale, e il socio E, che può esercitare oltre il 25% dei voti per la nomina degli amministratori⁶.</p> |
| Società partecipata (o controllata) da Pubbliche Amministrazioni | <p>Nel caso di società controllate o partecipate per oltre il 25% da Pubbliche Amministrazioni, secondo le Linee Guida CNDCEC la titolarità effettiva è riconducibile a chi ha la rappresentanza dell'ente pubblico⁷. Nel documento si riportano i seguenti esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se la società pubblica è partecipata da due Comuni saranno titolari effettivi i sindaci dei Comuni; • nel caso di società controllate partecipate dalla Provincia o dalla Regione o dalla Comunità montana, titolari effettivi risulteranno i presidenti degli enti controllanti (o partecipanti) la società a valle. |
| Società controllate (o partecipate) dallo Stato | <p>Nei casi in cui lo Stato partecipi per oltre il 25% i diritti del socio pubblico sono esercitati dal Ministero dell'Economia e finanze (MEF) e, pertanto, salvo situazioni particolari, per la quota pubblica risulterà titolare il Ministro <i>pro-tempore</i> del MEF⁸.</p> |

5 CRITERIO DEL CONTROLLO

Nei casi in cui l'assetto proprietario non consenta l'individuazione del titolare effettivo tramite il criterio della proprietà diretta o indiretta, si verifica se è possibile identificare la titolarità effettiva nella persona fisica che:

controlla la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

controlla i voti sufficienti per una influenza dominante in detta assemblea;

a seguito di particolari vincoli contrattuali, sia in grado di esercitare (in assemblea) un'influenza dominante.

Nelle Linee Guida CNDCEC si evidenzia come si tratti di situazioni nelle quali un soggetto, persona fisica, riesce a controllare la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria attraverso strumenti diversi dalla

⁶ In applicazione dell'art. 2 co. 1 del DLgs. 231/2007.

⁷ Ovviamente, nulla impedirà nelle società a partecipazione mista pubblico-privata che possano coesistere titolari effettivi privati e rappresentanti di enti pubblici (cfr. Linee Guida CNDCEC).

⁸ Cfr. Linee Guida CNDCEC.

proprietà di azioni o quote, come, ad esempio, sindacati di voto con i quali i soci aderenti si obbligano ad esprimere il proprio voto, nel rispetto di determinati accordi, secondo l'orientamento concordato nella convenzione⁹.

| Fattispecie | Indicazioni di prassi |
|---------------------------|--|
| Influenza dominante | Con riferimento al concetto di "influenza dominante", nel documento del CNDCEC si sottolinea come il legislatore prenda le mosse dall'art. 2359 c.c., identificando il "dominio" nella capacità della persona fisica (o delle persone fisiche) di indirizzare l'attività della società nel senso da essa (esse) voluto ¹⁰ . |
| Rapporti contrattuali | Per quanto riguarda i rapporti contrattuali, nel caso Assonime si evidenziano: <ul style="list-style-type: none"> • i contratti che determinano condizioni di soggezione economica significativa (come <i>franchising</i> e licenze con esclusiva); • gli accordi che attribuiscono a terzi il potere di influenzare l'esercizio dei diritti di voto; • le clausole statutarie che attribuiscono particolari diritti ai soci. |
| Controllo con altri mezzi | Nel caso Assonime si commenta che l'impostazione adottata dal legislatore nazionale dovrebbe portare ad escludere che nel nostro ordinamento possano trovare spazio forme di controllo in assenza di disponibilità di diritti di voto o rapporti contrattuali, come invece è stato prospettato in recenti orientamenti dall' <i>European Banking Authority</i> (EBA), secondo cui esempi di "controllo attraverso altri mezzi" includono, tra l'altro: <ul style="list-style-type: none"> • l'esercizio di controllo in assenza di proprietà diretta, ad esempio attraverso strette relazioni familiari, o legami storici o rapporti contrattuali; • l'utilizzo, il godimento o la fruizione di beni di proprietà del cliente; • la responsabilità di decisioni strategiche che influenzano in maniera fondamentale le pratiche aziendali o la direzione generale di una persona giuridica. <p>Secondo l'Associazione la semplice esistenza di relazioni familiari o legami storici costituirebbe di per sé un elemento sufficiente a qualificare un rapporto di controllo. Tuttavia, tali elementi devono essere considerati indizi che, alla luce di una ricostruzione complessiva della situazione concreta, possano indurre a ritenere sussistente un potere di influenza dominante che si esercita attraverso diritti di voto e contratti.</p> |
| Controllo congiunto | Nel caso Assonime si prende in esame la rilevanza del controllo congiunto, ovvero esercitato in modo coordinato da una pluralità di persone fisiche. Si ricade in tale fattispecie qualora vi siano dei patti tra soci aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti di voto in base ai quali la volontà di ogni soggetto è necessaria per assumere le decisioni dei paciscenti (si fanno gli esempi dei sindacati di voto all'unanimità o delle <i>joint venture</i>). Pertanto, per potersi configurare situazioni di controllo congiunto, devono esistere accordi tra i soggetti volti ad attribuire l'influenza dominante in forma congiunta. |
| | Nelle Linee Guida CNDCEC si riporta il caso di una spa con 10 soci, ognuno detentore del 10% del capitale sociale. Lo statuto della società prevede che il capitale sia suddiviso |

⁹ Nel caso di specie, si legge nel documento, "*l'individuazione del titolare effettivo si ha con il potere concesso al socio di pretendere la nomina dell'organo amministrativo o della maggioranza dei componenti dello stesso*". Inoltre, secondo il Consiglio nazionale, tali soggetti devono essere identificati come titolari effettivi anche nei casi in cui i patti parasociali non siano soggetti a pubblicità obbligatoria (art. 2341-ter c.c.).

¹⁰ "*In altri termini, è dominante l'influenza di chi ha il potere di porre la propria volontà come presupposto causale, assoluto e positivo sulle decisioni della società, e cioè in ultima analisi il potere di nominare l'organo amministrativo. In pratica, l'amministratore (o gli amministratori) della società, con socio dominante (soci dominanti), dovrà (dovranno) esplicitare chi fra i soci ha provveduto a determinare la propria nomina*" (cfr. Linee Guida CNDCEC).

| Fattispecie | Indicazioni di prassi |
|--|---|
| Voto plurimo <i>segue</i> | assegnando il 30% dello stesso a soci con azioni a voto plurimo (triplo nella fattispecie), in merito alle votazioni in tema di nomina degli amministratori e organo di controllo, e il 70% (suddiviso fra 7 soci al 10%) ad azioni con voto ordinario. In questo caso, in virtù di un'interpretazione estensiva dell'art. 20 co. 3 lett. c) del DLgs. 231/2007, nel documento si ritiene che i titolari effettivi della società possano essere individuati nei tre soci in grado di decidere la nomina dell'organo di <i>governance</i> ¹¹ . |
| Patto di sindacato | Un'ulteriore fattispecie analizzata nelle Linee Guida CNDCEC riguarda una srl con 30 soci, fra i quali il socio A possiede il 16% del capitale, mentre nessuno dei restanti soci supera il 4%. In tale situazione, si ipotizza un patto di sindacato in cui i soci paciscenti si impegnino a votare conformemente al socio A. In questo caso, il socio sottoscrittore del 16% dei voti potrebbe controllare la società attraverso un sindacato di voto con altri 4 soci (ad esempio B al 4%, C al 4%, D al 3% ed E al 3%) che, nel complesso, abbiano sottoscritto il 30% del capitale. Il socio A risulterà, pertanto, il titolare effettivo della società. |
| Società con azioni o quote senza diritto di voto | Sempre nel documento del CNDCEC si prospetta l'ipotesi di una spa con il capitale sociale suddiviso come segue: <ul style="list-style-type: none"> • 50% suddiviso in parti uguali fra 5 soci (A, B, C, D ed E), senza diritto di voto; • 15% detenuto dal socio F, con diritto di voto doppio nelle assemblee ordinarie; • 10% posseduto dal socio G, con diritto di voto triplo nelle assemblee ordinarie; • 10% in mano al socio H, con diritto di voto singolo nelle ordinarie e triplo nelle straordinarie; • 10% detenuto dal socio I, con diritto di voto singolo nelle ordinarie; • 5% in capo al socio J, con diritto di voto doppio nelle ordinarie. In tale configurazione i titolari effettivi saranno i soci G ed F, che potranno esprimere in assemblea ordinaria (e quindi anche per la nomina del cda) rispettivamente il 33,33% dei voti validi. |

6 CRITERIO RESIDUALE

Qualora i criteri della proprietà e del controllo non dovessero consentire l'individuazione della titolarità effettiva, il destinatario degli obblighi antiriciclaggio dovrà far riferimento al criterio residuale, che considera titolare effettivo la persona fisica o le persone fisiche alle quali spettano poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società, in conformità agli assetti organizzativi o statutari.

| Fattispecie | Linee guida |
|--|--|
| Individuazione dei soggetti con potere di vincolare la | Nel caso Assonime si evidenzia come nella relazione illustrativa del DLgs. 125/2019, che ha modificato l'art. 20 del DLgs. 231/2007, si precisa che il titolare effettivo possa essere individuato <i>"nella figura di soggetti titolari di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione quali, esemplificativamente, il rappresentante legale, gli amministratori esecutivi o i direttori generali della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica, non cumulativamente ma in relazione alle specifiche organizzative di ciascun ente e conformemente all'organizzazione societaria e alle disposizioni statutarie"</i> . |

¹¹ A riguardo, nel documento del CNDCEC si precisa che è necessario analizzare con attenzione lo statuto della società per comprendere gli argomenti per i quali potrà essere utilizzato il voto plurimo nell'ambito dell'assemblea ordinaria. Ai fini della individuazione del titolare effettivo, varranno i voti concretamente esprimibili in assemblea ordinaria ai fini della nomina del consiglio di amministrazione in relazione ai voti computabili e non al numero delle azioni o quote di capitale da esse rappresentata.

| Fattispecie | Linee guida |
|--|---|
| <p>società verso l'esterno</p> <p>segue</p> | <p>A tal proposito si richiamano anche gli orientamenti EBA 1.3.2021 (§ 4.21) secondo cui, nel decidere quale figura identificare come titolare effettivo, le imprese dovrebbero considerare chi ha la responsabilità ultima e generale del cliente e prende decisioni vincolati per suo conto.</p> <p>Sulla base di tali indicazioni, secondo Assonime <i>“non si possono qualificare titolari effettivi tutti i componenti degli organi di amministrazione e i dirigenti apicali ma si dovrebbe identificare in modo puntuale il titolare effettivo riconducendolo alla persona fisica o alle persone fisiche alle quali spetti il potere di vincolare la società verso l'esterno”</i>. In via esemplificativa, sarebbero da qualificare come titolare effettivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'amministratore delegato; • nel caso di mancanza di delega, il titolare del potere di rappresentanza legale (di solito il presidente del consiglio di amministrazione); • quelle figure che nell'impresa hanno il potere di prendere decisioni vincolanti per le classi di atti rilevanti per la disciplina in questione. <p>Nel caso, poi, in cui il potere concreto di assumere le decisioni vincolanti spetti a più soggetti, questi andranno tutti indicati.</p> |
| <p>Identificazione dei poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione nei gruppi</p> | <p>Assonime esamina, inoltre, la questione di come si debba identificare il titolare dei poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione quando la società cliente faccia parte di un gruppo societario, sollevando il dubbio se risalire alle persone fisiche che ricoprono tali incarichi nelle società madre a monte della catena di controllo. Anche in questo caso il criterio guida è quello di identificare il titolare effettivo nella persona fisica cui spettano i poteri apicali di gestione ordinaria che concretamente possono vincolare la società. Solitamente il potere di adottare atti vincolanti risiede nelle persone fisiche titolari dei poteri di gestione della società cliente¹².</p> <p>Diverso è il caso in cui il potere di adottare decisioni vincolanti per la società cliente non spetti all'organo della controllata ma sia concretamente assegnato a una figura esterna che può collocarsi all'interno della catena di controllo¹³.</p> |
| <p>Titolare effettivo nella Pubblica Amministrazione</p> | <p>Nello studio 1-2023/B, intitolato “La ricerca del titolare effettivo”, del Consiglio nazionale del Notariato, con riferimento all'obbligo di individuazione del titolare effettivo nelle Pubbliche Amministrazioni, constatata la mancanza di una fonte normativa diretta, si forniscono due distinte soluzioni: la prima è quella in virtù della quale l'obbligo di individuare il titolare effettivo deve espletarsi solo nei confronti dei soggetti privati e non di quelli pubblici. Questi ultimi, essendo classificati quali “clienti” a basso rischio riciclaggio (ex art. 23 del DLgs. 231/2007), rientrano nell'adeguata verifica semplificata, che parrebbe non ricomprendere l'obbligo di individuare il titolare effettivo.</p> <p>Diversamente argomentando, si rimarca che i criteri della “proprietà” e del “controllo” di cui all'art. 20 co. 2 e 3 del DLgs. 231/2007 non sono applicabili nella P.A., alla quale sono attribuite funzioni pubbliche esercitate nell'interesse di tutti o di determinati gruppi di cittadini. Di qui, quale logico corollario, la necessità di applicare il criterio residuale di cui all'art. 20 co. 5 del decreto, individuando quale titolare</p> |

¹² In tal senso anche le Linee Guida CNDCEC.

¹³ Si pensi ad esempio a quelle situazioni nelle multinazionali in cui la succursale italiana sia priva di reale potere decisionario e il potere di vincolare la succursale sia assegnata a una figura dirigenziale del gruppo ma esterna alla succursale stessa (cfr. caso Assonime).

| Fattispecie | Linee guida |
|--|--|
| | <p>effettivo il soggetto dotato di poteri di rappresentanza o di amministrazione dell'ente pubblico. Ed è questa la soluzione per la quale il Notariato sembra propendere, anche in ragione di quanto indicato negli orientamenti EBA del 2021, ove in relazione alle P.A. si suggerisce di considerare quali titolari effettivi i dirigenti che hanno la responsabilità "ultima e generale" del cliente e assumono decisioni vincolanti per conto dello stesso. Il medesimo ragionamento deve essere riproposto per le società partecipate esclusivamente da enti pubblici e per quelle in cui la partecipazione privata non superi la soglia del 25%; in tutti gli altri casi troveranno applicazione i criteri ordinari di cui al citato art. 20.</p> |
| <p>Srl con 5 soci al 20%, con identica partecipazione agli utili¹⁴</p> | <p>Se non sono applicabili i criteri di cui al terzo comma dell'art. 20 del DLgs. 231/2007, i titolari effettivi della società ai sensi del quinto comma risulteranno i membri del cda dotati di legale rappresentanza.</p> |
| <p>Cooperativa con 100 soci in cui ciascuno detiene di fatto l'1% del capitale senza che nessuno possieda una percentuale dello stesso superiore al 25%¹⁵</p> | <p>In questi casi, se non sono applicabili i criteri di cui al terzo comma dell'art. 20 del DLgs. 231/2007, ai sensi del quinto comma tutti i componenti del cda dotati di legale rappresentanza sono da considerarsi titolari effettivi dell'ente.</p> |
| <p>Società quotata nella quale nessun socio detiene, per espressa disposizione statutaria, oltre il 7% del capitale sociale¹⁶</p> | <p>In questi casi entrambi gli amministratori saranno i titolari effettivi della società, come lo sono presidente e vice presidente con legale rappresentanza.</p> |
| <p>Società con rappresentanza lasciata al presidente e con operatività gestoria ordinaria il direttore generale</p> | <p>Qualora il cda agisca collegialmente senza di fatto rilasciare deleghe specifiche ad uno o più amministratori e sussista un direttore generale dotato di ampie deleghe, il titolare effettivo potrà essere individuato nel direttore generale dell'ente. Laddove non esista un direttore generale dotato di ampie deleghe, il titolare effettivo potrà essere individuato nelle persone degli amministratori con rappresentanza legale.</p> |

¹⁴ Si tratta di ipotesi in cui nessun socio possiede oltre il 25% delle quote o degli utili e non sussistono patti parasociali di voto.

¹⁵ Nella società è stato nominato un cda di 7 membri con rappresentanza della società da parte del presidente e, in caso di sua assenza, del vicepresidente.

¹⁶ Non sussistono sindacati di voto. Il cda ha nominato due amministratori delegati con legale rappresentanza, uno con delega alle attività con clienti italiani, l'altro addetto alle attività europee.